

**Senato della Repubblica**  
**Commissione Bilancio**

---

Audizione nell'ambito dell'esame del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, **cd. DL Sostegni ter**

(A.S. 2505)

11 febbraio 2022

# BLUENERGY

*Cresci sostenibile*

## CHI SIAMO

Con oltre 40 anni di esperienza nel settore dell'energia, **Bluenergy Group**, parte del **Gruppo CGI S.r.l.**, è una **società di multiservizi energetici** che offre la fornitura di gas e luce per la casa, il condominio e l'impresa. Il Gruppo CGI S.r.l. nel 2020 è stato inserito tra le 200 aziende italiane top performer nella fascia di fatturato tra i 120-500 milioni di euro.

Bluenergy propone soluzioni energetiche per ogni esigenza. **La missione è la ricerca della qualità, l'innovazione** e l'attenzione al cliente, al territorio e ai dipendenti che ci sostengono nel raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, **uno dei punti cardini della società è la sostenibilità**, puntando al massimo dell'ecologia. Per questo, **il 13,30% dell'energia elettrica venduta nel 2018 dall'azienda è stata prodotta da fonti rinnovabili** come acqua, vento e sole. **Il 2020 è stato il primo anno in cui il Gruppo ha elaborato il Bilancio di Sostenibilità** che è stato valutato e certificato da un ente esterno (Cerved) e che ha attribuito al Gruppo Bluenergy l'ESGe Rating Score "BBB" che denota performance sostenibili e lascia spazio al miglioramento continuo.

## OSSERVAZIONI SULL'ARTICOLO 28: CESSIONE DEL CREDITO

L'azienda condivide l'impianto strutturale del Decreto all'esame della Commissione che ha come finalità dare sollievo all'economia duramente colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'attenzione si è sofferta però sull'**articolo 28** recante **Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche**.

La disposizione si inserisce nel solco delle previsioni del Decreto-Legge n. 157/2021 (cd. DL Anti-frodi), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. In particolare, **la norma interviene e vieta ai cessionari dei crediti** di cui agli articoli 121 e 122 del Decreto-Legge 34/2020 (cd. DL Rilancio), **di cedere a loro volta i medesimi crediti, attuando una catena di cessioni** che mira a celare l'origine effettiva dei crediti, con l'intento di monetizzare gli stessi. Pertanto, la norma consente esclusivamente:

- Relativamente all'opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, lettera a), del cd. DL Rilancio), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, vietando, però, successive cessioni da parte dell'avente causa.
- In caso di cessione del credito (ex articolo 121, comma 1, lettera b), del cd. Decreto Rilancio, nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell'avente causa.

Inoltre, nel comma 2 si prevede **una norma transitoria che disciplina la sorte dei crediti oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022** (rinviato poi, con il provvedimento del 4 febbraio n. 37381 dell’Agenzia delle Entrate, **al 17 febbraio**). Lo stesso termine è stato prorogato al **7 marzo 2022** con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Questa decisione è stata presa poiché il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi, viene aggiornato a partire dal 4 febbraio 2022 e a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi, per detti crediti, è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa.

Infine, la norma sancisce la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni dell’articolo in oggetto.

In merito si osserva che **la disposizione determinerà una contrazione della capacità di acquisto dei crediti** a danno delle famiglie e delle imprese cedenti, **poiché i potenziali cessionari non potranno operare ulteriori cessioni**, causando così una riduzione delle spese agevolabili e un aumento dei prezzi di cessione.

Bisognerebbe quindi **prevedere di nuovo di procedere alla possibilità di ulteriori cessioni successive alla prima**, delimitando l’ambito di applicazione, sottoponendo gli eventuali soggetti al controllo della Banca d’Italia o affidando alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In questo modo, non vi è nessun contrasto con l’obiettivo di ostacolare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali.

Infine, si propone la **soppressione del comma 2** del medesimo articolo 28, che **introduce un regime transitorio per le cessioni dei crediti d’imposta intervenute entro il 7 febbraio 2022**, attribuendo tuttavia alla norma efficacia retroattiva. Con l’eliminazione di tale disposizione, si intende attribuire natura innovativa alle norme, che si renderebbero così efficaci solo per le cessioni che interverranno dopo l’entrata in vigore della Legge di conversione del medesimo DL 4/2022.

In sintesi, **si chiede al legislatore di intervenire sull’articolo 28** del Decreto in corso di conversione in Legge con i seguenti indirizzi:

- **Ammettendo la possibilità di cessioni dei crediti d’imposta relativi ai bonus fiscali**, successive alla prima, **solo se effettuate a favore di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo e sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;**

# BLUENERGY

*Cresci sostenibile*

- **Sopprimendo il comma 2**, al fine di attribuire natura innovativa alle nuove norme contenute nel medesimo art. 28, che si renderebbero così efficaci solo per le cessioni che interverranno dopo l'entrata in vigore della Legge di conversione del medesimo DL 4/2022.